

Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 4 - 2024

Verona, 30 Aprile 2024



Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)



NEWS AMBIENTE

AMBIENTE/AMIANTO – Normativa Amianto, aggiornamento.....	3
AMBIENTE/SOSTENIBILITA' - Regolamento EUDR deforestazione, dal 30 dicembre 2024.....	8
AMBIENTE – Gas serra e sostanze che riducono lo strato di ozono, regolamenti UE.....	11
AMBIENTE/RIFIUTI - Decreto MASE, nasce il Registro Pneumatici.....	12
AMBIENTE/SOSTENIBILITA' - Regolamento ESPR.....	13
CBAM – Relazione i trimestre 2024 da presentare entro aprile.....	14
RENTRI - Al via la fase di test del portale di tracciabilità dei rifiuti e digitalizzazione dei documenti.....	14



NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO – Ministero Lavoro, verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, elenco soggetti abilitati.....	15
MEDICO COMPETENTE - Proroga al 31 maggio 2024 per l'invio dei dati allegato 3B.....	15
SICUREZZA SUL LAVORO – INAIL, riduzione del tasso medio per prevenzione – Modello OT23 per il 2025.....	16



NEWS AREA TECNICA

INAIL/CIVA - Online nuovi servizi del settore apparecchi a pressione.....	17
SICUREZZA PRODOTTO - Aggiornamento della lista di officine autorizzate alla produzione di Presidi Medico Chirurgici.....	17
TARI – Comune di Verona, nuovo Regolamento disciplina rifiuti (TARI).....	18



APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO - Valutazione e gestione del rischio elettrico.....	25
--	----



AMBIENTE/AMIANTO – Normativa Amianto, aggiornamento

<https://www.apiverona.it/ambiente-amianto-normativa-amianto-aggiornamento/>

Fonte ARPAV

Che cosa sono i Rifiuti contenenti Amianto?

L'**amianto** è presente nelle miniere dismesse, negli stabilimenti (ora dismessi) attivi nella produzione di materiali contenenti amianto, nelle costruzioni edili (come ad es. amianto spruzzato o lastre di cemento-amianto per coperture) e negli impianti industriali dove spesso è stato utilizzato come coibentante di tubi e serbatoi.

In passato, data la sua versatilità ed economicità, è stato largamente usato nell'edilizia, nell'industria e anche nella produzione di materiali di consumo.

I rifiuti contenenti amianto sono definiti come i "Materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente..." (Legge 27 marzo 1992, n. 257).

Tali rifiuti sono distinti in funzione dello stato fisico e della minore o maggiore capacità di disperdere fibre di amianto nell'ambiente, e precisamente in:

- amianto in matrice friabile
- amianto in matrice compatta.

I codici CER che identificano i rifiuti, tutti pericolosi, contenenti amianto sono i seguenti:

Categoria e/o attività generatrice di rifiuti	R.C.A. (Rifiuti contenenti amianto)	Codice CER
Materiali da costruzione	Materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi	17 06 05*
Attrezzature e mezzi di protezione individuale	Dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate per bonifica di amianto contaminati da amianto	15 02 02*
Freni	Materiali d'attrito	16 01 11*
Materiali isolanti	Pannelli contenenti amianto, Coppelle contenenti amianto, Carte e cartoni, Tessili in amianto, Materiali spruzzati, Stucchi, smalti, bitumi, colle, Guarnizioni, Altri materiali isolanti contenenti Amianto	17 06 01*
Contenitori a pressione	Contenitori a pressione contenenti amianto	15 01 11*
Apparecchiature fuoriusc contenenti amianto	Apparecchiature fuori uso contenenti amianto	16 02 12*
Rifiuti da fabbricazione di amianto cemento	Materiali incoerenti contenenti amianto da bonifiche anche di impianti produttivi dimessi: Polverini, Fanghi, Spazzatura, Stridi, Spezzoni	10 13 09*
Rifiuti da processi chimici da alogeni	Rifiuti da processi elettrolitici contenenti amianto	06 07 01*
Rifiuti di processi chimici inorganici	Rifiuti dalla lavorazione dell'amianto	06 13 04*
Materiali ottenuti da trattamenti	Materiali ottenuti da trattamenti di R.C.A stabilizzati con indice di rilascio inferiore a 0.6	19 03 06*
Materiali ottenuti da trattamenti	Materiali ottenuti da trattamenti di R.C.A stabilizzati con indice di rilascio maggiore/uguale a 0.6	19 03 04*

Quali sono le norme di riferimento?

Normativa statale

La norma di riferimento per l'amianto e i rifiuti di amianto è la Legge 257 del 27 marzo 1992 "**Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto**" che di fatto **vieta** l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto a decorrere dal **28 aprile 1994**.

Tra i punti salienti della Legge 257/1992 vi sono la predisposizione di disciplinari tecnici sulle modalità di gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Questa normativa non ha avuto tuttavia una vera e propria attuazione se non fino all'emanazione del DPR 8 agosto 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" e soprattutto del D.Lvo 22 del 5 febbraio 1997 che all'art. 18 comma 2 lettera b) ha assegnato come competenza dello Stato la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e prodotti contenenti amianto.

Nel 2003 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio ha successivamente emanato il DM 18 marzo 2003, n. 101 concernente il "*Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93*".

Il provvedimento dispone che le regioni e le province autonome debbano procedere all'effettuazione della **mappatura** completa delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto (anche sulla base dei dati raccolti nelle attività di monitoraggio, ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257) finalizzata alla realizzazione degli interventi di bonifica di particolare urgenza.

Normativa Regionale

Le norme regionali in materia derivano direttamente dalle norme nazionali relative ai rifiuti e dalla Legge 257/92 (dismissione dell'amianto) e decreti collegati.

In particolare ogni Regione ha elaborato un proprio Piano Regionale Amianto che, tra l'altro, valuta il quantitativo di rifiuti di amianto presenti sul territorio, individua le tipologie, il numero e localizzazione degli impianti di smaltimento.

La Regione Veneto ha approvato il **Piano Regionale Amianto** con Delibera 5455 del 3 dicembre 1996.

La DGRV 1690 del 2/06/2002, prima in Italia, con l'obiettivo di garantire il contenimento dei costi a carico dei soggetti interessati, ha regolato, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e prevenzione dall'esposizione all'amianto, la rimozione di piccole quantità effettuata direttamente da privati cittadini di manufatti costituiti da MCA di piccole dimensioni (inferiori a 75mq e di peso complessivo non superiore 1000 kg) provenienti esclusivamente da insediamenti civili.

Con DGRV n. 265 del 15 marzo 2011 sono state successivamente definite “Linee interpretative Regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all’amianto (Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/08)”, che prevede **forme semplificate di comunicazione all’organo di vigilanza nei casi di esposizioni sporadiche di debole intensità, cosiddette “ESEDI”**, che riguardano attività lavorative quali, ad es. meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti e muratori che possono trovarsi nella condizione di entrare a contatto con materiali contenenti amianto e che non sono in possesso dei requisiti tecnici/amministrativi previsti dalla normativa vigente per la loro corretta manipolazione e messa in sicurezza (ad es. l’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/06, art 256, c. 1 del D.Lgs. 81/08).

Come gestirli?

I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti unicamente in **discarica** per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata, oppure in discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata nella quale possono essere conferiti sia i rifiuti individuati dal codice CER 170605* (materiali da costruzione contenenti amianto) sia le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento (stabilizzazione-solidificazione in matrici stabili e non reattive, incapsulamento, trattamento con modificazione della struttura cristallina), finalizzati al contenimento del potenziale inquinante.

Le Amministrazioni Comunali possono attivare o proseguire il servizio di “microraccolta”, attraverso il proprio gestore del servizio dei rifiuti urbani o altro soggetto professionale individuato cui i privati cittadini possono conferire manufatti costituiti da MCA di piccole dimensioni (inferiori a 75mq e di peso complessivo non superiore 1000 kg), provenienti esclusivamente da insediamenti civili.

Microraccolta

Per quanto riguarda la cosiddetta “microraccolta” di rifiuti contenenti amianto, alle disposizioni contenute nella DGRV n. 1690 del 28/06/2002, ha fatto seguito la DGRV n. 265 del 15 marzo 2011, riguardante l’applicazione di “Linee interpretative Regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all’amianto (Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/08)”.

La DGRV 265/2011 regola esclusivamente le attività lavorative che possono comportare l’esposizione dei lavoratori all’amianto, mentre il cittadino che si trovasse nella necessità di rimuovere dei MCA dalla propria abitazione, deve rivolgersi ad una ditta specializzata o, nel caso di limitati quantitativi di coperture o manufatti in matrice cemento amianto (inferiori a 75mq e di peso complessivo non superiore 1000 kg), procedere secondo le indicazioni della DGRV 1690/2002.

La DGR 1690/02, infatti, prima in Italia a dettare modalità operative in tal senso, ha regolato, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e prevenzione dall’esposizione all’amianto, la rimozione effettuata direttamente da privati cittadini di manufatti costituiti da MCA di piccole dimensioni provenienti esclusivamente da insediamenti civili, garantendo, nel contempo, il contenimento dei costi a carico dei soggetti interessati.

In proposito è da evidenziare che nei territori in cui il servizio di “microraccolta” è carente è stato riscontrato da parte degli organi di vigilanza ed in particolare di ARPAV un tasso di abbandoni di RCA frammisti ai rifiuti inerti superiore a quello di zone maggiormente servite da sistemi di microrimozione che prevedano la collaborazione dei cittadini. Tali circostanze indicano che la carenza del servizio di microrimozione aumenta il rischio per la salute della popolazione causato dall’abbandono di rifiuti e alla conseguente possibile dispersione delle fibre di amianto nell’ambiente, oltre all’inevitabile ricaduta sulla Pubblica Amministrazione in termini economici dovuta alle necessarie azioni di bonifica e smaltimento dei RCA raccolti sul territorio.

La DGRV 265/2011 si rivolge alla sorveglianza delle attività lavorative che possono comportare l’esposizione dei lavoratori all’amianto, in particolare, prevede forme semplificate di comunicazione all’organo di vigilanza nei casi di esposizioni sporadiche di debole intensità, cosiddette “ESEDI” (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08), che riguardano attività lavorative quali, ad es. meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti e muratori che possono trovarsi nella condizione di entrare a contatto con materiali contenenti amianto e che non sono in possesso dei requisiti tecnici/amministrativi previsti dalla normativa vigente per la loro corretta manipolazione e messa in sicurezza (ad es. l’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/06, art 256, c. 1 del D.Lgs. 81/08).

La DGRV 265/2011, recepisce gli “Orientamenti pratici per la determinazione della Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) all’amianto” emanati dalla Commissione Consultiva Permanente (Art. 6 del D.Lgs 81/08) secondo i quali si definiscono ESEDI le seguenti attività:

1. brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
2. rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
3. incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
4. sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

La durata dell’intervento comprensiva di pulizia del sito, messa in sicurezza dei rifiuti e decontaminazione dell’operatore non può superare le 60 ore anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese.

La DGRV 1690/2002, diversamente dalla DGRV 265/2011, si poneva la finalità, prima dell’aggiornamento della normativa avvenuta con il D.Lgs. 81/08 s.m.i, di omogeneizzare le attività di vigilanza dello SPISAL e snellire le procedure di controllo nei casi in cui la natura e le quantità dei materiali contenenti amianto facevano ritenere che, con le opportune precauzioni, i rischi per la salute delle persone e per la tutela dell’ambiente fossero contenuti. In sostanza, tale provvedimento definiva quelle attività che, prima del D.Lgs. 81/08, potevano considerarsi esposizioni sporadiche di debole intensità e tra queste annoverava anche la rimozione di piccole quantità di materiali contenenti amianto effettuata da privati cittadini, purché si trattasse di insediamenti civili e che chi operava fosse adeguatamente formato riguardo ai rischi e alle modalità di rimozione, utilizzando adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Pertanto la DGRV 1690/2002, è stata, di fatto, sostituita dalla più recente DGRV 265/11, esclusivamente per le parti che riguardano le attività di gestione dei RCA e/o MCA, svolte da impresa specializzata (punto 4 allegato A), mantenendo sostanzialmente ancora valido quanto in essa contenuto relativamente alla disciplina delle attività di “microraccolta” effettuata dal singolo cittadino, fermo restando il principio che il medesimo, proprietario dei manufatti, possa svolgere esclusivamente le attività [già] definite ESEDI (art. 249, comma 2 D.Lgs. 81/2008) dalla normativa per la sorveglianza sulle attività lavorative.

L’attività di “microraccolta” effettuata dal cittadino dovrà quindi consistere in un singolo intervento, “una tantum”, nel rispetto delle misure igieniche stabilite dall’art. 252 del D.Lgs. 81/08, con particolare riguardo ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie e alla formazione ricevuta adeguata all’attività svolta [(art. 37 del D.Lgs 81/08)].

Particolarità

Per altre informazioni, consulta la pubblicazione “A proposito di ... amianto”, oppure contatta l'Unità Operativa Centro Regionale Amianto.

AMBIENTE/SOSTENIBILITA' - Regolamento EUDR deforestazione, in vigore dal 30 dicembre 2024

<https://www.apiverona.it/ambiente-sostenibilita-regolamento-eudr-deforestazione-in-vigore-dal-30-dicembre-2024/>

Con il Regolamento (UE) 2023/1115 del 31.5.2023 -Regolamento EUDR- il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito le norme per l'immissione e la messa a disposizione sul mercato dell'UE nonché per l'esportazione dall'UE dei prodotti – definiti “prodotti interessati” – che “contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno”.

Il suddetto nuovo regolamento contro la deforestazione e il degrado forestale (EUDR) **entrerà in vigore il 30 dicembre 2024 in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.**

L'elenco completo dei prodotti interessati, con i relativi codici doganali, è contenuto nell'Allegato I del regolamento in parola disponibile al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1115>.

Si riporta il dettaglio per due tipologie seguenti:

Gomma

4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

ex 4005 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

ex 4006 Gomma non vulcanizzata, in altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e in altri oggetti (per esempio: dischi, rondelle)

ex 4007 Fili e corde di gomma vulcanizzata

ex 4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita
ex 4010 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata
ex 4011 Pneumatici nuovi, di gomma
ex 4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma L 150/244 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.6.2023 IT Materia prima interessata Prodotti interessati
ex 4013 Camere d'aria, di gomma
ex 4015 Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoganti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso
ex 4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita, non nominati altrove nel capitolo 40 ex 4017 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita

Legno

4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato
4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrassato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili
4405 Lana (paglia) di legno; farina di legno
4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici 9.6.2023 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150/245 IT Materia prima interessata Prodotti interessati
4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato
4413 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati
4414 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (esclusi materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)

4416 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4417 Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

4419 Articoli di legno per la tavola o per la cucina

4420 Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

4421 Altri articoli di legno

Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)

ex 49 Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta ex 9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno

9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 e 9403 91 Mobili di legno, e loro parti

9406 10 Costruzioni prefabbricate di legno

L'impatto di questo nuovo Regolamento interesserà in modo particolare l'intera filiera del legno-arredo, per la quale è stato di recente organizzato un convegno avente a tema la Circular Economy, la Certificazione FSC, la Certificazione EUDR, la Certificazione EPD e la Certificazione ESPR.

L'obiettivo del nuovo regolamento è quello di ridurre al minimo il contributo dell'UE alla deforestazione e al degrado forestale; fenomeni che, in alcuni paesi, sono collegati anche a condizioni di corruzione, sfruttamento dei lavoratori e violazione dei diritti umani.

In tal senso, le nuove disposizioni prevedono che potranno essere commercializzati/movimentati solo materie prime e prodotti interessati conformi al nuovo regolamento, ovvero "a deforestazione zero", "a illegalità zero", coperti da una "dichiarazione di dovuta diligenza".

Si fa presente che l'espressione "a deforestazione zero" significa che i prodotti interessati contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte o raccolte (nel caso del legno) su terreni ove non si sono verificati fenomeni di deforestazione o di degrado forestale dopo il 31.12.2020.

Il Regolamento EUDR è entrato in vigore il 29.6.2023 ma la sua applicazione operativa, inclusi gli articoli che istituiscono gli obblighi di dovuta diligenza per gli operatori e i commercianti, inizia il 30.12.2024.

Per le microimprese e le piccole imprese gli obblighi decorrono dal 30.6.2025, ad eccezione del legno e dei prodotti da esso derivati che figurano nell'allegato del Regolamento 995/2010 (Regolamento EUTR)[1].

Poiché gli operatori dovranno mettere in atto un processo di due diligence e di valutazione e gestione del rischio piuttosto accurati, seguendo quanto indicato nel regolamento, **è opportuno che le aziende dei settori interessati valutino il nuovo quadro di riferimento in tempo utile. Allo scopo si informa che la scrivente Associazione organizzerà nel mese di ottobre p.v. un webinar di approfondimento specifico sugli adempimenti previsti.**

AMBIENTE – Gas serra e sostanze che riducono lo strato di ozono, i nuovi regolamenti della UE

<https://www.apiverona.it/ambiente-gas-serra-e-sostanze-che-riducono-lo-strato-di-ozono-i-nuovi-regolamenti-della-ue/>

Nella GUUE del 20 febbraio 2024 sono stati pubblicati i nuovi regolamenti relativi ai gas fluorati ad effetto serra e sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, che stabiliscono divieti e restrizioni all'immissione in consumo, importazione ed esportazione di tali sostanze e prodotti contenenti tali sostanze. Le operazioni in deroga sono subordinate alla presentazione di apposita licenza.

Regolamento 2024/590 relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono

Oggetto

Il regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e successiva fornitura di sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché sul loro uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione, e in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato, successiva fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica:

- alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II e ai loro isomeri, da sole o contenute in miscele; nonché
- ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Divieti e restrizioni

Sono vietati la produzione, l'immissione sul mercato, qualsiasi successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, nonché l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I.

Sono vietate l'importazione o l'esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I.

I medesimi divieti sono stabiliti anche per i prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Regolamento 2024/573 relativo ai gas fluorurati ad effetto serra

Oggetto

Il regolamento:

- stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
 - impone condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
 - impone condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
 - stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi;
- a. stabilisce norme in materia di comunicazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica:

- ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze; e
- ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Importazioni ed esportazioni

L'importazione e l'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas sono subordinati alla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali emessa dalla Commissione.

AMBIENTE/RIFIUTI - Decreto MASE, nasce il Registro Pneumatici

<https://www.apiverona.it/ambiente-rifiuti-decreto-mase-nasce-il-registro-pneumatici/>

Fonte MASE

Si comunica che il MASE ha ufficializzato, con un comunicato stampa sul proprio sito (disponibile qui), l'istituzione, tramite un decreto apposito, del Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici per facilitare e garantire la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU).

Il decreto prevede l'iscrizione dei soggetti obbligati al Registro per via telematica, attraverso il Portale messo a disposizione dalle Camere di commercio.

Gli operatori, le amministrazioni e i cittadini possono consultare sul portale le informazioni sulla gestione degli PFU, le statistiche e gli elenchi di imprese iscritte.

Attraverso l' "Area riservata", le imprese trasmettono le informazioni per l'iscrizione e le comunicazioni periodiche relative ai dati sugli pneumatici immessi sul mercato e su quelli raccolti al termine del loro utilizzo.

Come è spiegato nel provvedimento, anche i soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza adempiono agli obblighi di gestione e rendono visibile nel proprio sito internet il numero di iscrizione al Registro, che deve essere comunicato alle piattaforme on-line dai soggetti che utilizzano le stesse per la vendita a distanza.

L'allegato I al decreto del Ministero fornisce indicazioni sulle informazioni necessarie ai soggetti obbligati all'iscrizione e sulle modalità per comunicare i dati e procedere agli aggiornamenti necessari.

AMBIENTE/SOSTENIBILITA' - Regolamento ESPR

<https://www.apiverona.it/ambiente-sostenibilita-regolamento-espr/>

Per quanto riguarda l'ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation), si tratta di una proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili. L'ESPR stabilisce infatti nuovi requisiti per rendere i prodotti più durevoli, affidabili, riutilizzabili, riparabili, da rinnovare e riciclare, nonché più efficienti dal punto di vista energetico e a minori emissioni.

La proposta ESPR **pubblicata il 30 marzo 2022**, che fa parte del pacchetto su economia circolare del marzo 2020, dalla Commissione europea va ad abrogare la direttiva 2009/125/CE.

La fase di **consultazione pubblica, che aveva** l'obiettivo di coinvolgere i portatori di interesse nella definizione dei prodotti e dei criteri dai quali iniziare il lavoro di definizione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, si è concluso.

Il regolamento ESPR andrà **in votazione nei primi mesi del 2024**, entro nove mesi dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, si prevede l'approvazione del primo programma di lavoro.

I prodotti potenzialmente adatti a essere regolamentati sono:

PRODOTTI FINALI: tessili e calzature; **mobili**; prodotti ceramici; pneumatici; detergenti; materassi da letto; lubrificanti; pitture e vernici; prodotti cosmetici; giocattoli; reti e attrezzi da pesca; **prodotti igienici** assorbenti;

PRODOTTI INTERMEDI: ghisa, ferro e acciaio; metalli non ferrosi; alluminio; sostanze chimiche; plastica e polimeri; **carta, pasta da carta e cartone**; vetro;

Si prevede che i **criteri di ecodesign** saranno **disponibili** al più presto nel 2026 e che il termine per l'adeguamento ai nuovi requisiti sarà non prima del 2027-28.

Le stime dell'Ue per l'estensione del campo di applicazione delle norme di progettazione ecocompatibile indicano un potenziale di **riduzione delle emissioni di gas a effetto serra** di almeno 117 Mt (milioni di tonnellate) CO₂eq all'anno.

Entro il 2030 il nuovo quadro sui prodotti sostenibili può assicurare un **risparmio di 132 Mtep** (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) di **energia primaria**, pari a circa 150 miliardi di metri cubi di gas fossile, quasi l'equivalente dell'importazione di gas russo nell'Ue.

CBAM – Relazione i trimestre 2024 da presentare entro aprile

<https://www.apiverona.it/cbam-relazione-i-trimestre-2024-da-presentare-entro-aprile/>

Si ricorda che la prossima relazione CBAM, relativa al I trimestre del 2024, deve essere presentata entro la fine di aprile p.v..

Come previsto dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione 2023/1773, per ciascun trimestre dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 il dichiarante presenta le relazioni CBAM al registro transitorio CBAM entro e non oltre un mese dalla fine di quel trimestre.

Durante il periodo transitorio (ottobre 2023 – dicembre 2025) il Regolamento CBAM prevede solamente obblighi di comunicazione, mentre entrerà definitivamente a regime a partire dal 2026.

RENTRI - Al via la fase di test del portale di tracciabilità dei rifiuti e digitalizzazione dei documenti

<https://www.apiverona.it/rentri-al-via-la-fase-di-test-del-portale-di-tracciabilita-dei-rifiuti-e-digitalizzazione-dei-documenti/>

Fonte MASE

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica comunica che di aver avviato una fase di test, su base volontaria, del sistema RENTRI.

La fase di test avviene in ambiente dimostrativo (Ambiente DEMO), raggiungibile dal portale del RENTRI (www.rentri.gov.it) con regole d'accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale e permette agli utenti interessati di:

- analizzare le informazioni che dovranno essere trasmesse in sede di iscrizione;
- verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico in formato digitale;
- verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la vidimazione ed emissione dei nuovi formulari di identificazione del rifiuto in formato cartaceo;
- testare le regole e le procedure per l'interoperabilità tra i sistemi informativi degli utenti e il RENTRI.

Le diverse funzioni verranno rilasciate in ambiente DEMO progressivamente nell'arco dei prossimi mesi del 2024.

A partire dal 16 aprile operatori e delegati potranno testare:

- le procedure di iscrizione;
- la vidimazione e l'emissione del FIR cartaceo e la trasmissione della copia completa dello stesso;
- la stampa del format di registro di carico e scarico.

14

I produttori di software potranno accedere ai servizi e alla documentazione relativi a:

- vidimazione digitale del FIR cartaceo e trasmissione della copia;
- vidimazione digitale e trasmissione dei dati del registro di carico e scarico digitale;
- utilizzo di strumenti di identità digitale e di sottoscrizione.

L'ambiente DEMO sarà accessibile anche dopo l'avvio a regime del RENTRI.

Per saperne di più:

- **Economia circolare**
- **Tracciabilità dei rifiuti**
- **www.rentri.gov.it**
- **www.albonazionalegestoriambientali.it**



NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO – Ministero Lavoro, verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, elenco soggetti abilitati

<https://www.apiverona.it/attrezzature-di-lavoro-ministero-lavoro-verifiche-periodiche-delle-attrezzature-di-lavoro-elenco-soggetti-abilitati/>

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 36 del 28 marzo 2024, ha adottato il 49° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

MEDICO COMPETENTE - Proroga al 31 maggio 2024 per l'invio dei dati allegato 3B

<https://www.apiverona.it/medico-competente-proroga-al-31-maggio-2024-per-linvio-dei-dati-allegato-3b/>

Fonte Ministero della Salute

Il Ministero della Salute con circolare prot. n. 0009463 del 27 marzo 2024, ha prorogato fino al 31 maggio 2024 il termine per la trasmissione telematica da parte del medico competente dei dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2023, secondo il modello allegato 3B.

In applicazione dell'art. 4, co. 1 del d.m. 9 luglio 2012, come modificato dal d.m. 6 agosto 2013 e dal successivo d.m. 12 luglio 2016, la comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l'utilizzo della piattaforma informatica Inail "Comunicazione medico competente", disponibile sul portale istituzionale al percorso www.inail.it >Servizi per te >Operatori della sanità >Medico competente.

SICUREZZA SUL LAVORO – INAIL, riduzione del tasso medio per prevenzione – Modello OT23 per il 2025

<https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-inail-riduzione-del-tasso-medio-per-prevenzione-modello-ot23-per-il-2025/>

Fonte www.inail.it

Publicato dall'Inail l'istruzione operativa del 18 aprile 2024, con la quale comunica che è in corso di pubblicazione nel sito istituzionale il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2025 e la relativa guida, definito con la collaborazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il modello individua gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2024, ai sensi dell'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

È stata altresì aggiornata la documentazione probante che riveste particolare importanza, in quanto la facilità nel documentare la realizzazione dell'intervento favorisce le aziende, riduce l'attività di verifica da parte dell'Istituto nonché la fase patologica del contenzioso amministrativo.

Il modulo di domanda per l'anno 2025 presenta n. 72 interventi, articolati nelle 6 sezioni che conservano la precedente denominazione:

- SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
- SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
- SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
- SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI

Allegati

Modello di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione per l'anno 2025 e allegato per intervento E10 (OT23)

Guida alla compilazione domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2025 (OT23)

16



NEWS AREA TECNICA

INAIL/CIVA - Online nuovi servizi del settore apparecchi a pressione

<https://www.apiverona.it/inail-civa-online-nuovi-servizi-del-settore-apparecchi-a-pressione/>

Fonte INAIL

Dall'11 marzo u.s. sono attivi i nuovi servizi online di Taratura martinetto, Rinnovo del certificato approvazione generatori modulari, Censimento circuito art. 16 e Censimento tubazioni art. 16.

I nuovi servizi "Taratura martinetto", "Rinnovo del certificato approvazione generatori modulari", "Censimento circuito art. 16" e "Censimento tubazioni art. 16" consentono ai legali rappresentanti o loro delegati (consulente per le attrezzature e impianti, ecc.) di richiedere all'Inail le prestazioni del settore apparecchi a pressione, attraverso il sistema informatico Civa.

I servizi sono accessibili online dal portale dell'Istituto ed è disponibile il manuale aggiornato per il loro utilizzo.

[Guide e manuali operativi](#)

SICUREZZA PRODOTTO - Aggiornamento della lista di officine autorizzate alla produzione di Presidi Medico Chirurgici

<https://www.apiverona.it/sicurezza-prodotto-aggiornamento-della-lista-di-officine-autorizzate-alla-produzione-di-presidi-medico-chirurgici/>

Fonte Normachem

Fonte Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato l'elenco delle officine che risultano autorizzate fino al 14 febbraio 2024

Il decreto-legge del 15 febbraio 2024 pubblicato dal Ministero della Salute sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana aggiorna la lista delle officine che fino al 14 febbraio 2024 sono state autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici. L'ultimo aggiornamento risale al 31 agosto 2017.

L'elenco completo e aggiornato delle officine autorizzate al 14 febbraio 2024 è consultabile nell'allegato I del decreto, sul sito della Gazzetta Ufficiale.

TARI – Comune di Verona, nuovo Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)

<https://www.apiverona.it/tari-comune-di-verona-nuovo-regolamento-per-la-disciplina-della-tassa-rifiuti-tari/>

Publicato il testo del Regolamento TARI del Comune di Verona aggiornato:

- approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 24 settembre 2020
- modificato con deliberazione consiliare n.33 del 30 giugno 2021
- modificato con deliberazione consiliare. n. 6 del 19.01.2023
- modificato con deliberazione consiliare. n. 17 del 22 febbraio 2024

Si evidenziano in particolare i seguenti articoli:

ART. 4 - LOCALI ED AREE ESCLUSE DALLA TARI

1. Non sono soggette all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte operative che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come di seguito riportato a titolo esemplificativo:

Utenze domestiche:

- Locali di altezza pari od inferiore a 160 centimetri;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, vano ascensori ecc.);
- Locali privi delle principali utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e di fatto non occupati;
- Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi asseverati per restauro, ristrutturazione o risanamento conservativo, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Durante il periodo dei lavori di ristrutturazione i locali dovranno essere liberi da persone e non occupati.
- Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione (balconi, terrazze ecc.);
- Le parti comuni degli edifici condominiali fatto salvo l'uso esclusivo;
- Le aree adibite a verde.

Utenze non domestiche:

- Centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, silos, elettrici, idraulici ecc.);
- Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietteria, punti di ristoro, ecc.;
- i locali della Chiesa Cattolica e di altre confessioni religiose, riconosciute dallo Stato, adibiti al culto pubblico, comprese le superfici destinate ad uso diverso da quelle del culto in senso stretto qualora vengano utilizzate in via esclusiva e continuativa per attività di catechesi in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione; - Le aree adibite in via esclusiva alla manovra e transito dei veicoli;
- Le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche (es: parcheggio clienti, parcheggio dipendenti ecc.);

- Locali privi delle principali utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e di fatto non occupati;
- Le celle frigorifere con atmosfera interna modificata che non permette in alcun modo la presenza umana e da quelle del ciclo del freddo (surgelazione);
- i locali di altezza pari od inferiore a 160 centimetri;
- le aree impraticabili intercluse da stabile recinzione e non presidiate;
- le aree scoperte adibite a verde;
- le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- per gli impianti di carburante: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- Locali ed aree comprese nelle aree cimiteriali.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicata la tassa rifiuti per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione. A

ART. 6 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti di costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.

2. Qualora sia documentata, nella stessa superficie, una contestuale produzione di rifiuti urbani con rifiuti speciali e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dalla tassa o comunque, risulti difficile la determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie, su cui si svolge l'attività, le percentuali di abbattimento per le attività indicate nella seguente tabella: Categoria di attività DPR 158/99 % di abbattimento cat. 9 e cat. 10 (ospedali – case di cura e riposo) 50% Altre attività 30%

3. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, gli interessati devono presentare la dichiarazione, entro il termine previsto dall'art. 29 del presente Regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione l'interessato deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali (distinti per codice E.E.R) in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori specializzati.

4. Sono produttivi di rifiuti speciali, oltre alle aree di lavorazione industriale, anche le superfici destinate ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo di lavorazione. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali.

5. Al fine dell'applicazione del comma 4 del presente articolo, l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione e quelle dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive. Nel caso dei magazzini, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi siano funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo in quanto i medesimi accolgono solo materie prime o merci utilizzate e/o derivanti dal processo produttivo. Tali superfici potranno essere verificate da personale incaricato dal soggetto gestore del servizio di accertamento e riscossione della tassa a mezzo un sopralluogo previa autorizzazione.

7. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con il soggetto gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D.Leg.vo 3 aprile n. 152 come previsto dall'art. 1 comma 649, III capoverso, della L. 147/13.

ART. 21 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 649, della Legge 147/13, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, il coefficiente presunto di produzione rifiuti (KD), determinato dal D.P.R 158/99, viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo fino ad un tetto massimo dell'80%. Il limite dell'80% è posto in considerazione che tale utenza non domestica si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento di rifiuti urbani prodotti al fine di concorrere ai costi variabili del servizio. Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. u) del D.Leg.vo 152/2006 (Testo Ambientale) qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico. Ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. La percentuale di riduzione R viene calcolata come segue: $R = \frac{Q_{dich} K(S, ap) \times S}{Q_{tot}} \times 100$ intendendo per Q_{dich} la quantità di rifiuti avviata al riciclo, $K(S, ap)$ il coefficiente K_d di produttività specifica per metro quadrato adottato ed S la superficie operativa assoggettabile al tributo.

3. La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a consuntivo su richiesta dell'utente. La richiesta di riduzione deve essere presentata entro il 31 gennaio ferma la possibilità di integrare la documentazione entro il termine massimo del 30 aprile di ciascun anno, a pena di decadenza, unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente come previsto dall'art. 3 della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022. La richiesta e la documentazione devono essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e devono contenere almeno le seguenti informazioni : a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali : denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA , codice utente; b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente; c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta; d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica; e) i dati sui quantitativi, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua /no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegare alla documentazione presentata; f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita Iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta). Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta e della documentazione il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo previsto del 30 aprile comporta la perdita del diritto alla riduzione. In sede di prima applicazione per l'anno 2022 si mantiene la scadenza del 30/06/2023.

4. Alle attività di ristorazione che praticano il compostaggio dei rifiuti è applicata la riduzione del 30% della quota variabile della tariffa TARI. Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini previsti dall'art. 29 del presente Regolamento, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'impegno a praticare il compostaggio dei rifiuti in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'attività, da parte degli incaricati del soggetto gestore del servizio rifiuti, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione deve altresì ricorrere la condizione che l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta l'istanza.

5. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dal comma precedente, il soggetto gestore del servizio rifiuti, a mezzo di personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio dei rifiuti. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste, il soggetto gestore del servizio rifiuti comunica tale insussistenza al soggetto gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti che recupererà la quota variabile della TARI, indebitamente ridotta, maggiorandola della sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

6. Alle attività che aderiscono al progetto Re.b.u.s. (Recupero eccedenze beni utilizzati solidalmente) promosso dal Comune di Verona, viene applicata la riduzione percentuale del coefficiente "Kd" secondo le modalità previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sostituendo alla documentazione di cui al comma 3 le attestazioni delle associazioni fruitrici dei benefici del progetto. 6bis. Alle attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, per il tramite di associazioni assistenziali o di volontariato iscritte regolarmente negli elenchi o registri pubblici, le eccedenze alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, viene applicata la riduzione percentuale del coefficiente "Kd" secondo le modalità previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sostituendo alla documentazione di cui al comma 3 le attestazioni delle associazioni fruitrici dei benefici del progetto.

7. E' prevista una riduzione del 30% della tassa nei confronti di utenze non domestiche che occupano o detengano locali e/o aree scoperte adibiti ad uso stagionale od altro uso non continuativo ma ricorrente. La predetta riduzione si applica qualora le condizioni di cui al primo periodo risultino da documentazione certa, o licenza, o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità

8. E' prevista una riduzione dell'80% della quota variabile della TARI giornaliera di cui all'art. 17 del presente Regolamento, nei confronti dei soggetti titolari di autorizzazione alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande che durante le manifestazioni ed eventi utilizzino esclusivamente stoviglie completamente biodegradabili e attuino concretamente ed effettivamente la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.

9. E' prevista una riduzione dell'80% della quota variabile della TARI nei confronti delle utenze non domestiche con attività di somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino, esclusivamente e in via continuativa, stoviglie completamente biodegradabili e attuino concretamente ed effettivamente la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.

10. Nei negozi con vendita di prodotti al dettaglio, la superficie dell'area dedicata alla vendita dei soli prodotti alla spina (come pasta, riso detersivi e simili) è ridotta dell'80% con riferimento alla quota variabile della tassa in quanto contribuiscono alla riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio.

11. Ai sensi dell'art. 1 comma 86 della Legge 549/95 è prevista una riduzione nella misura dell'80% della quota variabile della TARI, per i locali e le aree scoperte di attività artigianali ed esercizi commerciali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di rilevanti opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e il cui fatturato venga danneggiato dalla presenza degli stessi.

12. L'area scoperta operativa delle utenze non domestiche viene computata nella misura del 50%.

13. Le superfici delle Associazioni ed Istituti aventi finalità assistenziali, sociali e sociosanitari, delle ONLUS, delle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato e di quelle religiose, superiori a 1.000 mq. vengono computate per la parte eccedente nella misura del 25%.

14. La superficie delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private legalmente riconosciute viene computata nella misura del 25% (con esclusione delle istituzioni scolastiche statali in quanto già disciplinate dall'art. 16 del presente Regolamento).

15. La tariffa è ridotta del 50% per le "Botteghe Storiche" ubicate nel Comune Verona, a norma dell'art. 17 del Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche del Comune di Verona.

16. La superficie occupata da celle frigorifere o a temperatura controllata, superiore a mq. 500, viene computata per la parte eccedente nella misura del 50%.

ART. 21BIS Scelta per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del D.Leg.vo 152/2006 (Testo Ambientale) ,le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Leg.vo 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della TARI. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è per un periodo non inferiore a due anni come previsto dall'art. 14 comma 1 della Legge 118/22. Rimane salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta da parte dell'utenza non domestica da comunicare al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti. La comunicazione di rientro deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo e nella stessa devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore della raccolta dei rifiuti urbani tassativamente entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

4. Solo per l'anno 2021 la scelta di cui al comma 1 del presente Regolamento deve essere comunicata tassativamente entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 01/01/2022 come disciplinato dall'art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 convertito in Legge 69/2021.

5. Alla dichiarazione di esercizio dell'opzione di uscita del servizio pubblico deve essere allegata la seguente documentazione: a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire al servizio privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente; b) copia del contratto con l'operatore privato del periodo minimo di due anni ; c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad essi conferiti.

6. A norma dell'art. 3 della Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif entro il 31 gennaio e fermo restando la possibilità di integrare la documentazione entro il termine massimo del 30 aprile di ciascun anno, il legale rappresentante o il titolare dell'attività che ha esercitato la scelta, di cui al comma 1 del presente articolo, deve comunicare e presentare, a consuntivo, al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente anche ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. La comunicazione con la documentazione devono essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e devono contenere almeno le seguenti informazioni: a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente; b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente; c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta; d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica; e) i dati sui quantitativi, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua /no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata; f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta). Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione con la documentazione il soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI comunica l'esito della verifica all'utente.

7. Qualora l'utenza non domestica non presenti la comunicazione entro i termini di cui al comma 4, per l'anno 2021, e entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo, si intende che abbia optato per rimanere nel servizio pubblico.

8. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque pagare la quota fissa annuale della TARI e il tributo provinciale per la tutela ed igiene dell'ambiente (TEFA).

9. La parte variabile della TARI viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della documentazione/rendicontazione dell'attività di recupero entro il termine previsto dal comma 6 del presente articolo (30 aprile di ciascun anno) ovvero tale rendicontazione /documentazione sia incompleta dei dati previsti dalle lettere d) e) e f) del comma 6, ovvero quando non si dimostri il totale 20 avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti, la quota variabile della TARI indebitamente esclusa sarà recuperata integralmente.

ART. 22 ESENZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Sono esenti dal pagamento della TARI:

- a) le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate da chi esercita un mestiere itinerante (mimi, suonatori, pittori ecc.);
- b) le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate da ONLUS o da altre associazioni senza scopo di lucro che non somministrino alimenti e bevande.



APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO - Valutazione e gestione del rischio elettrico

<https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-valutazione-e-gestione-del-rischio-elettrico/>

Fonte INAIL

Per la gestione del rischio elettrico il D.lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro effettui una valutazione del rischio tenendo conto delle caratteristiche specifiche del lavoro, dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro e delle condizioni di esercizio prevedibili. È necessario distinguere il caso in cui l'esposizione al rischio elettrico derivi dalla presenza o dall'uso di apparecchi o impianti, dal caso in cui si debba operare direttamente su parti attive di impianti elettrici non protette mediante isolamento, o "vicino" ad esse.

Nel primo caso, i lavoratori sono considerati utenti generici degli impianti e delle apparecchiature messi loro a disposizione, che dovrebbero risultare sicuri in quanto realizzati a regola d'arte. In una fase iniziale, pertanto, il compito del datore di lavoro sarà quello di garantirsi che le sorgenti di rischio elettrico rese disponibili ai propri lavoratori siano progettate, costruite ed installate a regola d'arte, in conformità alle norme applicabili, tenendo conto proprio delle caratteristiche del lavoro, della classificazione degli ambienti e delle condizioni di rischio specifiche, nonché delle possibili condizioni di esercizio.

Per far ciò dovrà avvalersi della documentazione, delle dichiarazioni di conformità e delle altre attestazioni espressamente previste dalla legge. Dovrà altresì verificare che, pur in presenza di tali documenti e attestazioni, gli impianti, gli apparecchi e gli organi di collegamento mobile non presentino vizi palesi all'atto della messa in servizio e siano idonei alle effettive condizioni di installazione e di impiego. Il livello di sicurezza così conseguito dovrà poi essere mantenuto mediante la formazione generale dei lavoratori e l'adozione di opportune procedure di uso e manutenzione, nonché mediante l'effettuazione di verifiche e controlli periodici.

Nel caso in cui si debba operare direttamente su parti attive non protette di impianti elettrici, o "vicino" ad esse, per gestire adeguatamente il rischio elettrico sono indispensabili la formazione specialistica dei lavoratori, l'adozione di specifiche procedure di lavoro e di idonei dispositivi di protezione collettivi ed individuali, secondo quanto prescritto dalle leggi e dalle norme tecniche applicabili.

ALLEGATI

[Guida alla valutazione e gestione del rischio elettrico](#)

[STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO SECONDO LE PROCEDURE STANDARDIZZATE DI CUI AL DI 30112012](#)

[Lista di controllo per la valutazione del rischio da impianti elettrici e organi di collegamento mobili - R01 LC](#)

[Guida all'utilizzo della lista di controllo per la valutazione del rischio da impianti elettrici e organi di collegamento mobili - R01 LC guida](#)